

Il ruolo dell'ICQRF nella tutela delle Denominazioni di Origine

Trento 24/02/2023

dr Biagio Morana

Direttore ICQRF Nord Est

e-mail b.morana@masaf.gov.it

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela
della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari
ICQRF NORD-EST
Via Casoni, 13 B - 31058 Susegana (TV)





Le funzioni dell'ICQRF

L'ICQRF ha 29 uffici sul territorio italiano e 5 Laboratori accreditati. Tra i suoi compiti a livello nazionale ci sono:

- 1. prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari** e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- 2. vigilanza sugli Organismi di Certificazione** delle produzioni di qualità registrata (DOP, IGP, Bio, ...);
- 3. contrasto** dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari che generano situazioni di **concorrenza sleale** tra gli operatori.
- 4. l'erogazione di sanzioni amministrative in qualità di Autorità Competente (AC) ad irrogare le sanzioni amministrative nei settori di competenza,**

Le funzioni dell'ICQRF

5. A livello europeo e mondiale, l'ICQRF difende il made in italy in qualità di **Autorità ex officio e autorità di coordinamento sul vino presenti in** tutti i paesi europei e contrastando le contraffazioni al di fuori dei confini UE anche con accordi di cooperazione.
6. L'ICQRF svolge anche **controlli sul WEB** per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali players mondiali dell'e-commerce.

Pratiche sleali

La Direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, che prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura, **è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.**

Ai sensi di tale Decreto, l'ICQRF è l'Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Pratiche sleali

Nello specifico:

- sulle relazioni commerciali e il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari (come sotto definiti), definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, nonché le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari (eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti);
- il Decreto non si applica, invece, ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

L'agro-pirateria un danno per i prodotti di qualità

- l'effetto dell'agropirateria internazionale ha raggiunto la cifra record **di 100 miliardi di euro di falso Made in Italy (dato 2021** da ricerca promossa da ASACERT in collaborazione con la Fondazione UniVerde con il supporto di Coldiretti);
- I prodotti maggiormente contraffatti sono: **Parmigiano Reggiano** (casi di evocazione: Parmesan e Parmigiano "USA"), **Prosciutto di Parma** , **Grana Padano**
- Il problema dell'agropirateria non è solo un problema che riguarda il mercato estero ma è un fenomeno che riguarda anche le produzioni legate al mercato interno.

A cosa pensiamo quando parliamo di.....

ORIGINE di un alimento?



Parole, immagini,
simboli su un'etichetta



DOP

IGP

STG



Prodotto del campo

Normativa UE sull'origine

- Il **Reg. UE n. 1169/2011** (art.26) stabilisce le regole generali sull'etichettatura degli alimenti, anche in tema di origine
- Il **Reg. UE n. 2018/775** precisa le modalità dell'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario, quando questo è diverso da quello dell'alimento finito
- Regolamenti di **settori specifici**
- Il **Reg. UE n. 1151/2012** sulle DOP/IGP

Normativa UE sull'origine

Normative di settore che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta :

Prodotti ortofrutticoli: Reg UE 543/2011

Carni bovine: Reg CE 1760/2000

Carni suine, ovine, caprine e volatili: Reg UE 1337/2013

Olio di oliva: Reg UE 2104/2022 che abroga Reg UE 29/2012

Prodotti ittici: Reg UE 1379/2013

Uova: Reg CE 589/2008 + D.M. 11/12/2009

Vino: Reg UE 1308/2013

Normativa di settore UE sull'origine

Prodotti ortofrutticoli: Reg UE 543/2011

Allegato I – Parte A – punto 4. **Nome completo del paese di origine.** Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

Olio di oliva: Reg UE 2104/2022 art.8

3. **Il luogo di origine** ... comprende unicamente: a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, **un riferimento allo Stato membro, all'Unione o al paese terzo**,...; oppure b) **nel caso di miscele** di oli di oliva originari, in conformità ai commi 6 e 7, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti indicazioni, a seconda dei casi: i) «**miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea**» oppure un riferimento all'Unione; ii) «**miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea**» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione; iii) «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione; oppure c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012. 4. Non è considerato luogo di origine soggetto alle disposizioni del presente regolamento il nome di marchio o dell'impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio. 5. Per le importazioni da un paese terzo il luogo di origine è disciplinato dagli articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013. 6. Il luogo di origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

Normativa di settore UE sull'origine

Carni bovine: Reg CE 1760/2000

→ *l'indicazione dell'origine nasce dall'emergenza BSE, crollo del mercato, necessaria trasparenza dell'origine per dare fiducia al consumatore (considerando)*

Art. 13 – Indicazione del **paese di nascita, allevamento, macellazione, sezionamento + numero identificativo** del macello e del laboratorio di sezionamento

Preparazioni di carne: paese di preparazione + origine (se diversa dal paese di preparazione)

Da paesi terzi: almeno, «origine non UE» + «macellato in» nome paese terzo

Normativa di settore UE sull'origine

Prodotti ittici: Reg UE 1379/2013

Art. 35 – Per pesci vivi, freschi, refrigerati, congelati, essiccati, molluschi, crostacei, alghe (...)

Obbligatoria l'indicazione della zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato

Uova: Reg CE 589/2008 + D.M. 11/12/2009

Obbligo stampigliatura **codice produttore** o fornitura informazione sui documenti

Vino: Reg UE 1308/2013

Art. 119 – **Indicazione della provenienza** → art. 45 Reg. UE 33/2019: «prodotto in...», «vino ottenuto in ... da uve vendemmiate in ...». Possibile indicare «miscela di vini UE»

I decreti origine

L'art. 39 del Reg UE 1169/2011 lascia spazio agli Stati Membri:

*Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un **nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza**. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che **la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni**.*

I «considerando» dei decreti origine

Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del (...);

Considerata la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

I decreti origine

→ Tra il 2016 e il 2017 vengono pertanto emanati i «decreti origine» riguardanti **settori molto importanti e rappresentativi** della produzione agroalimentare italiana.

Tali norme si aggiungono a quelle già in vigore per il latte fresco pastorizzato (D.M. 27/05/2004 + D.M. 14/01/2005) e la passata di pomodoro (D.M. 17/02/2006)

→ Le disposizioni si applicano in **via sperimentale**, per l'entrata in vigore del Reg. CE 775/2018

→ Non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo **validi solo per prodotti fabbricati in Italia e commercializzati in Italia**

Normativa ITALIANA sull'origine

Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto

Miele: Direttiva 2001/110/CE, D. Lgs. 179/04

Latte fresco pastorizzato: D.M. 27/05/2004 + D.M. 14/01/2005

Passata di pomodoro: D.M. 17/02/2006

Decreti (MIPAAF + MISE) «origine» - validi fino al 31-12-2022 con D.M. **28 dicembre 2021** ([GU Serie Generale n.32 del 08-02-2022](#)) e prorogato sino al 31-12-2023

→ del latte e prodotti caseari: DM 09.12.16

→ del grano duro per paste di semola di grano duro e del riso: DDMM

26.07.17

→ del pomodoro: DM 16.11.17

→ delle carni suine trasformate: DM 06-08-2020 (GU N.230 DEL 16-09-2020)

Clausola penale

- Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/17 sono solo amministrative
- Tuttavia, **per alcune fattispecie, è fatta salva l'ipotesi che possa configurarsi reato**
- Possibili articoli del codice penale:
 - * **art. 515**: frode in commercio (aggravante 517 bis)
 - * **art. 516**: vendita sostanze alimentari non genuine
 - * **art. 517**: vendita prodotti industriali con segni mendaci
 - * **art. 517 quater**: contraffazione DO/IG prodotti alimentari
 - * **art. 444**: vendita sostanze alimentari nocive
 - * **art. 442**: vendita sostanze alimentari contraffatte

Attenzione: reati puniti anche per colpa (444, 442) e anche la sola detenzione per il commercio (442)

Con decreto interministeriale, i ministri del MASAF, delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro della Salute hanno prorogato **il regime sperimentale dell'indicazione di origine per i prodotti pasta, riso, pomodoro, carni suine trasformate, latte e prodotti lattiero caseari al 31 dicembre 2023.**

I prodotti inclusi in questa proroga erano già stati indicati nel decreto 28 dicembre 2021, ed erano:

- 1.a) **riso** (legge 18 marzo 1958 n.325);
- 2.b) **paste alimentari di grano duro** (decreto 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001);
- 3.c) **derivati del pomodoro** (24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016);
- 4.d) **sughi e salse preparate a base di pomodoro**, ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c.
- 5.e) tutti i tipi di **latte e prodotti lattiero-caseari** (all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano);
- 6.f) **carni di ungulati domestici** della specie suine macinate separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

Reg UE 1169/2011 – art. 26

Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare relative alle produzioni tutelate (STG, IGP, DOP).

L'indicazione dell'origine è obbligatoria:

- a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento;
- b) per le carni suine, ovine, volatili → *Reg. UE 1337/2013*

Reg UE 1169/2011 – art. 26

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo **ingrediente primario**:

- a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione → [Reg. CE 775/2018](#)

PAESE D'ORIGINE ≠ LUOGO DI PROVENIENZA

All'art. 2, par. 2. lett. g) il Reg UE 1169/2011 stabilisce che:

- il “**LUOGO DI PROVENIENZA**” è “*qualunque **luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento***”, che deve differire dal “Paese d'origine”
- *il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore sull'etichetta non costituisce un'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza*
- *Il luogo di provenienza è **diverso dal paese di origine** individuato da Reg. CE 2913/92 ora Reg UE 952/2013 (art. 60)*

Reg UE 952/2013 – art. 60

Acquisizione dell'origine

1. Le merci **interamente ottenute** in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Reg UE 2018/775

- **modalità di applicazione** dell'art. 26, par. 3, del Reg. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come **diciture, illustrazioni, simboli o termini** che si riferiscono a luoghi o zone geografiche
- **non si applica** alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche.

Reg UE 2018/775

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, **viene fornita**:

- a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche (UE/non UE, regione, zona pesca, Stato Membro, paese d'origine)
- b) oppure attraverso una dicitura: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Sanzioni

**Violazioni all'art. 26 del Reg UE 1169/11
(e quindi anche delle previsioni del Reg UE 2018/775)
sono previste dall'**art. 13 del D. Lgs. 231/17****

*Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all' **articolo 26**, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento*

1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al **SOGGETTO RESPONSABILE** della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 2.000 euro a 16.000 euro**.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo **errori ed omissioni formali** essa comporta l'applicazione al **SOGGETTO RESPONSABILE** della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 500 euro a 4.000 euro**.

Sanzioni

**Violazioni all'art. 7 del Reg UE 1169/11
sono previste dall'**art. 3 del D. Lgs. 231/17****

***Salvo che il fatto costituisca reato** e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'**OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE** l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 3.000 euro a 24.000 euro**.*

ATTENZIONE → **sanzionabile “l'operatore del settore alimentare”** → quindi anche il distributore
Gli altri articoli si riferiscono al “responsabile delle informazioni”

Infatti il Reg. UE 1169/2011 stabilisce che anche l'esposizione di un prodotto e il contesto possono indurre in errore.

Reati alimentari – Tutela del MADE IN ITALY

Legge n. 350/2003 - art. 4, comma 49

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti **false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy»:

- su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,
- l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli,
- l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione,
- altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

EVOLUZIONE DEGLI ILLECITI IN CAMPO ALIMENTARE: LE IMITAZIONI, LE EVOCAZIONI E LE USURPAZIONI DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

- **Francia, già prima del 1992 disponeva di una completa legislazione delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,**
- **Italia, nello stesso periodo non esisteva una legislazione organica ma singole leggi finalizzate alla tutela di denominazioni di particolari prodotti. FORMAGGI, VINI, OLI e SALUMI**

Primi regolamenti comunitari:

Reg (CEE) 2081/92 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*

Reg (CEE) 2082/02 *relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari*

ESIGENZA: normativa UNIFORME in sede UE a tutela omogenea delle DOP e IGP

Normativa delle DO/IG

→ **Disciplina generale**: Reg UE n. 1151/2012

(non si applica ai vini e ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose)

→ Settore **vino**: Reg UE n. 1308/2013

→ Settore **bevande spiritose**: Reg UE n. 787/2019

→ Settore **prodotti vitivinicoli aromatizzati**: Reg UE n. 251/2014

Il Regolamento UE 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Articolo 5

1. Ai fini del presente regolamento, "**denominazione di origine**" è un nome *che identifica un prodotto:*

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;*
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e*
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.*

"**indicazione geografica**" è un nome *che identifica un prodotto:*

- a) originario di un determinato luogo, regione o paese;*
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e*
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.*

Articolo 6 Genericità, conflitti con nomi ..., con omonimi e con marchi

1. *I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.*
2. ..
3. ..
4. *Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, **tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.***

Articolo 14 – Relazione fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

- *“1. Qualora una denominazione di origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica presso la Commissione.*”
- *I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.*

Articolo 13 Protezione

I nomi registrati sono protetti contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

segue art. 13

- 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o **commercializzate in tale Stato membro.**
- A tal fine gli Stati membri designano **le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.**
- Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

DOP IGP STG in Europa 2022



3.069

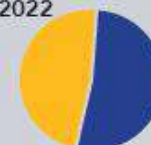
Europa (+31)

PRODOTTI UE PER MARCHIO



1.463

CIBO - prodotti DOP IGP STG in Europa con 27 registrazioni nel 2022



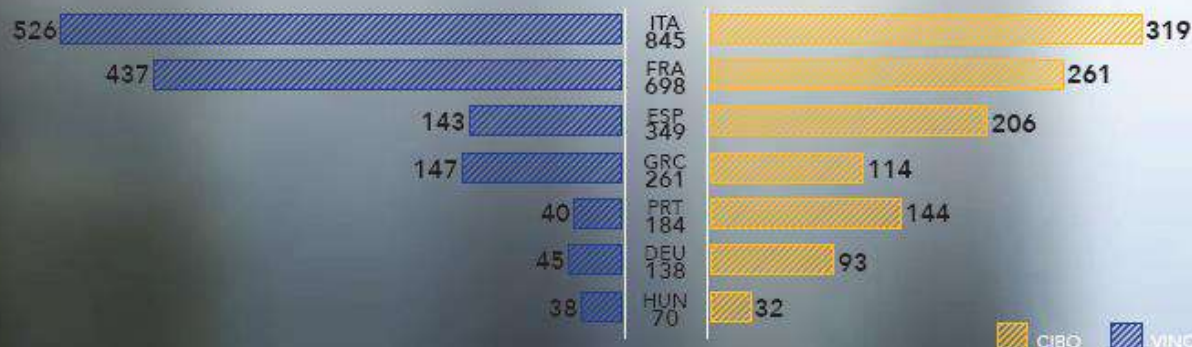
1.606

VINO - prodotti DOP IGP in Europa con 4 registrazioni nel 2022

DOP IGP STG COMPARTO CIBO NEI PAESI UE



PRODOTTI DOP IGP STG PAESI UE



NUOVE IG

NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2022 REGISTRATI 31 PRODOTTI DOP IGP STG IN EUROPA, DI CUI 4 IN ITALIA

* Rispetto alle banche dati europee, il dato non considera la duplicazione di alcuni vini della Romania (stessa denominazione che ha presentato domande distinte per varie tipologie).



Overview Rapporto 2022

ITALIA DOP IGP STG

845 PRODOTTI DOP IGP STG agroalimentari e viticinicoli in Italia	19,1 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE crescita del +16,1% su base annua	21% PESO VALORE DOP IGP sul settore agroalimentare*	10,7 mld € VALORE ALL'EXPORT crescita del +12,8% su base annua	21% PESO EXPORT DOP IGP sull'export agroalimentare	198.842 OPERATORI FILIERE IG agroalimentari e viticinicoli	291 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Ministero
---	--	--	---	---	---	---

CIBO DOP IGP STG

319 PRODOTTI DOP IGP STG agroalimentari registrati in Italia	7,97 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE crescita del +9,7% su base annua	15,82 mld € VALORE AL CONSUMO crescita del +4,5% su base annua	4,41 mld € VALORE ALL'EXPORT crescita del +12,5% su base annua	-1,7% VENDITE CANALE GDO calo in valore 2021 (+2,8% Gen-Set 2022)	85.601 OPERATORI FILIERE IG produttori e trasformatori	167 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Ministero
---	---	---	---	--	---	---

VINO DOP IGP

526 PRODOTTI DOP IGP viticinicoli registrati in Italia	27,0 mln ettolitri PRODUZIONE IMBOTTIGLIATA crescita del +10,9% su base annua	11,16 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE dell'imbottigliato +21,2% su base annua	6,29 mld € VALORE ALL'EXPORT crescita del +13,0% su base annua	+1,7% VENDITE CANALE GDO crescita in valore 2021 (-5,2% Gen-Set 2022)	113.241 OPERATORI FILIERE IG viticoltori, vinificatori e imbottiglieri	124 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Ministero
---	---	---	---	--	---	---

* Il rapporto è calcolato sulla Produzione a prezzi di base agricola 2021 + Valore aggiunto dell'industria alimentare 2021.
[845 prodotti registrati al 07.11.2022. I dati di produzione (valore e operatori) sono riferiti temporalmente al 31.12.2021]

DOP IGP STG in Italia 2022



845

Italia (+4)



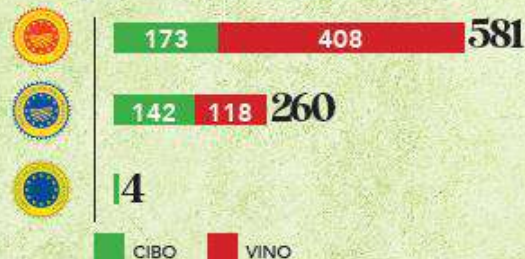
526

VINO - prodotti DOP
IGP in Italia nel 2022

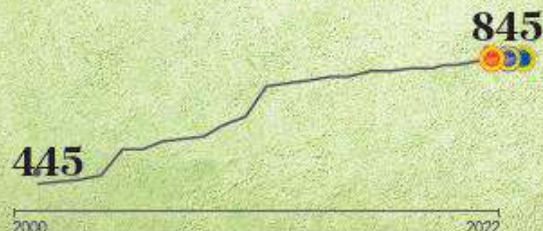
319

CIBO - prodotti DOP
IGP STG in Italia con 4
registrazioni nel 2022

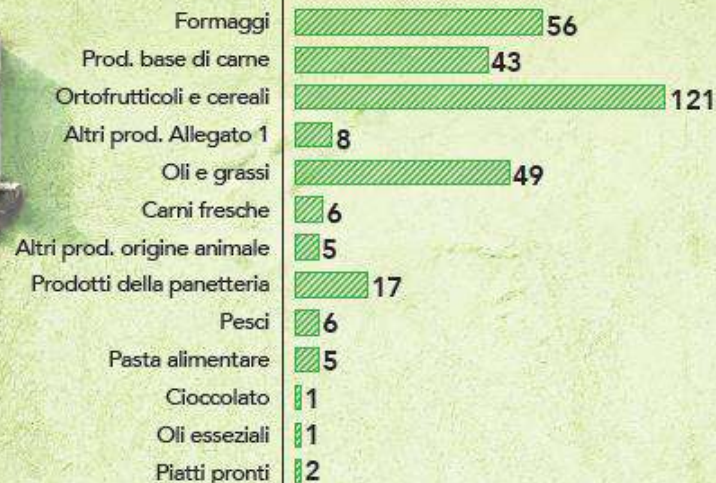
PRODOTTI UE PER MARCHIO



DOP IGP STG IN ITALIA: TREND 2000-2022



DOP IGP STG COMPARTO CIBO ITALIA



LE NUOVE DOP IGP IN ITALIA

- Vincisgrassi alla Maceratese STG**
Italia
GUUE L 143 del 31.03.2022
- Lenticchia di Onano IGP**
Lazio
GUUE L 156 del 09.06.2022
- Finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP**
Calabria
GUUE L 218 del 23.08.2022
- Castagna di Roccamonfina IGP**
Campania
GUUE L 285 del 07.11.2022



OVERVIEW ITALIA

19,1 miliardi € distribuiti sul territorio nazionale

3,8 mld €

NORD-OVEST

I 181 prodotti DOP IGP delle quattro regioni generano il 20% del valore complessivo nazionale.

1,7 mld €

CENTRO

I 203 prodotti DOP IGP delle quattro regioni generano il 9% del valore complessivo nazionale.

10,6 mld €

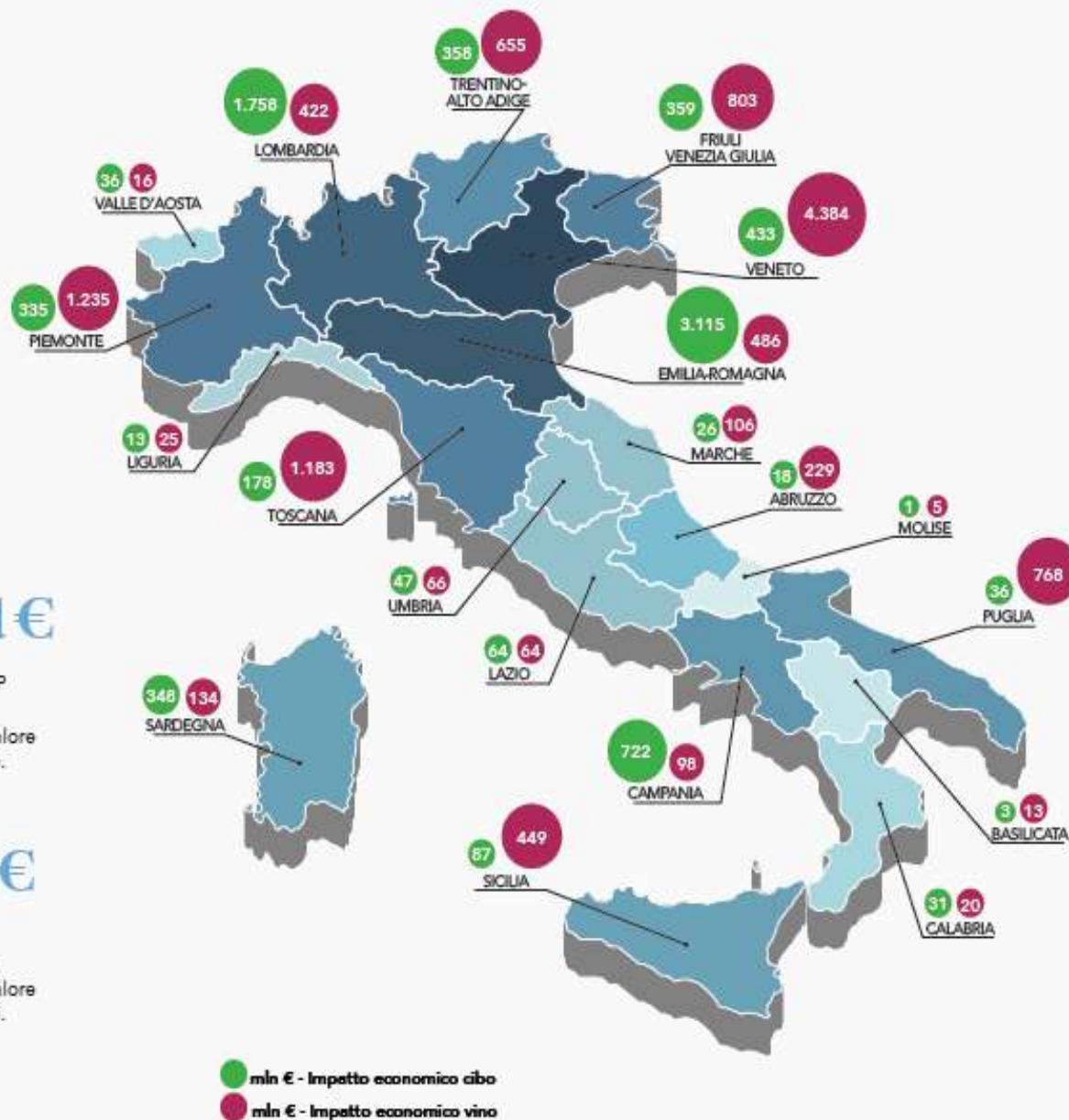
NORD-EST

I 191 prodotti DOP IGP delle quattro regioni generano il 55% del valore complessivo nazionale.

3,0 mld €

SUD E ISOLE

I 308 prodotti DOP IGP delle otto regioni generano il 16% del valore complessivo nazionale.



Cibo DOP IGP STG - valore 2021



7,97 miliardi € (+9,7%)

VALORE ALLA PRODUZIONE

15,82 miliardi € (+4,5%)

VALORE AL CONSUMO

VALORE PRODUZIONE CATEGORIE
milioni €

4.677 (+12,8%)	→	Formaggi
1.953 (+4,6%)	→	Prod. base di carne
407 (+10,7%)	→	Aceti balsamici
384 (-1,8%)	→	Ortofrutticoli e cereali
246 (+2,3%)	→	Paste Alimentari
100 (+22,3%)	→	Panetteria
98 (+6,9%)	→	Carni fresche
91 (+27,9%)	→	Oli di oliva
12 (+31,2%)	→	Altre categorie



IMPATTO REGIONALE
milioni €

EMILIA-ROMAGNA	3.115	(+12%)
LOMBARDIA	1.758	(+8%)
CAMPANIA	722	(+6%)
VENETO	433	(+8%)
FRIULI VENEZIA GIULIA	359	(+7%)
TRENTINO-ALTO ADIGE	358	(-3%)
SARDEGNA	348	(+26%)
PIEMONTE	335	(+3%)
TOSCANA	178	(+18%)
SICILIA	87	(+14%)
LAZIO	64	(+19%)
UMBRIA	47	(-1%)
PUGLIA	36	(+43%)
VALLE D'AOSTA	36	(+9%)
CALABRIA	31	(+27%)
MARCHE	26	(+11%)
ABRUZZO	18	(+10%)
LIGURIA	13	(+19%)
BASILICATA	2,5	(+9%)
MOLISE	1,3	(+9%)

OPERATORI DELLE FILIERE

85.601

80.334 **7.861**
produttori trasformatori

Primi 15 prodotti cibo DOP e IGP per valore alla produzione

Prodotti	PRODUZIONE CERTIFICATA (tonnellate)			VALORE ALLA PRODUZIONE (milioni di euro)		
	2020	2021	Var 21/20	2020	2021	Var 21/20
Parmigiano Reggiano DOP	146.860	155.277	+5,7%	1.285	1.607	+25,1%
Grana Padano DOP	203.606	203.290	-0,2%	1.364	1.460	+7,0%
Prosciutto di Parma DOP	87.000	80.230	-7,8%	687	650	-5,4%
Mozzarella di Bufala Campana DOP	50.707	54.039	+6,6%	426	459	+7,8%
Aceto Balsamico di Modena IGP*	90.938	100.505	+10,5%	364	402	+10,5%
Gorgonzola DOP	61.205	63.106	+3,1%	363	377	+3,8%
Mortadella Bologna IGP	37.620	38.000	+1,0%	301	342	+13,6%
Prosciutto di San Daniele DOP	25.743	26.603	+3,3%	309	333	+7,6%
Pecorino Romano DOP	30.909	34.303	+11,0%	228	302	+32,2%
Pasta di Gergneno IGP	92.058	92.373	+0,3%	239	245	+2,3%
Bresaola della Valtellina IGP	12.607	13.388	+6,2%	214	241	+12,4%
Asiago DOP	23.065	21.969	-4,7%	128	122	-4,6%
Mela Alto Adige IGP	204.443	179.201	-12,3%	125	116	-6,6%
Speck Alto Adige IGP	12.609	13.540	+7,4%	107	116	+8,6%
Mela Val di Non DOP	165.174	162.366	-1,7%	83	65	-21,4%

* migliaia di litri

Indagine Ismea - Qualivita 2022

Vino DOP IGP - valore 2021



11,16 miliardi € (+21,2%)
VALORE ALLA PRODUZIONE



17%
1,90 miliardi € valore
ex fabbrica vino
imbottigliato IGP

83%

9,26 miliardi € valore
ex fabbrica vino
imbottigliato DOP

526

Italia



118
IGP - vini a Indicazione
Geografica Protetta
in Italia

408

DOP - vini a
Denominazione di
Origine Protetta in Italia

IMPATTO REGIONALE milioni €

VENETO	4.384	
PIEMONTE	1.235	
TOSCANA	1.183	
FRIULI VENEZIA GIULIA	803	
PUGLIA	768	
TRENTINO-ALTO ADIGE	655	
EMILIA-ROMAGNA	486	
SICILIA	449	
LOMBARDIA	422	
ABRUZZO	229	
SARDEGNA	134	
MARCHE	106	
CAMPANIA	98	
UMBRIA	66	
LAZIO	64	
LIGURIA	25	
CALABRIA	20	
VALLE D'AOSTA	16	
BASILICATA	13	
MOLISE	5	

OPERATORI DELLE FILIERE

113.241

108.463 viticoltori **14.239** vinificatori **11.637** imbottiglieri



DATI ECONOMICI 2021

Trentino-Alto Adige DOP IGP



PESO DOP IGP SU
SETTORE AGROALIMENTARE

1.013 milioni €
VALORE ECONOMICO

29 prodotti

+7,1% su 2020

7° regione per impatto

21.601 operatori

COMPARTO CIBO

358 milioni €

16 prodotti

-3,5% su 2020

6° regione per impatto

11.625 operatori

COMPARTO VINO

655 milioni €

13 prodotti

+13,9% su 2020

6° regione per impatto

9.976 operatori

TERRITORI

Bolzano
530 milioni €

Trento
483 milioni €

FILIERE

Vino
65%

Ortofrutticoli
18%

Prodotti a base di carne
12%

Formaggi
6%



Veneto DOP IGP



PESO DOP IGP SU
SETTORE AGROALIMENTARE

4.817 milioni €
VALORE ECONOMICO

89 prodotti

+27,7% su 2020

1° regione per impatto

27.372 operatori

COMPARTO CIBO

433 milioni €

36 prodotti

+7,9% su 2020

4° regione per impatto

3.767 operatori

COMPARTO VINO

4.384 milioni €

53 prodotti

+30,0% su 2020

1° regione per impatto

23.605 operatori

TERRITORI

Treviso
2.209 milioni €

Verona
1.410 milioni €

Vicenza
498 milioni €

Padova
333 milioni €

FILIERE

Vino
91%

Formaggi
8%

Prodotti a base di carne
0,5%

Ortofrutticoli
0,2%

Prodotti a DO/IG: garanzia d'origine

ECCELLENZE ITALIANE

L'Italia è il Paese con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea: **845 prodotti** (2022) di cui

→ **319 prodotti agroalimentari DOP, IGP, STG**

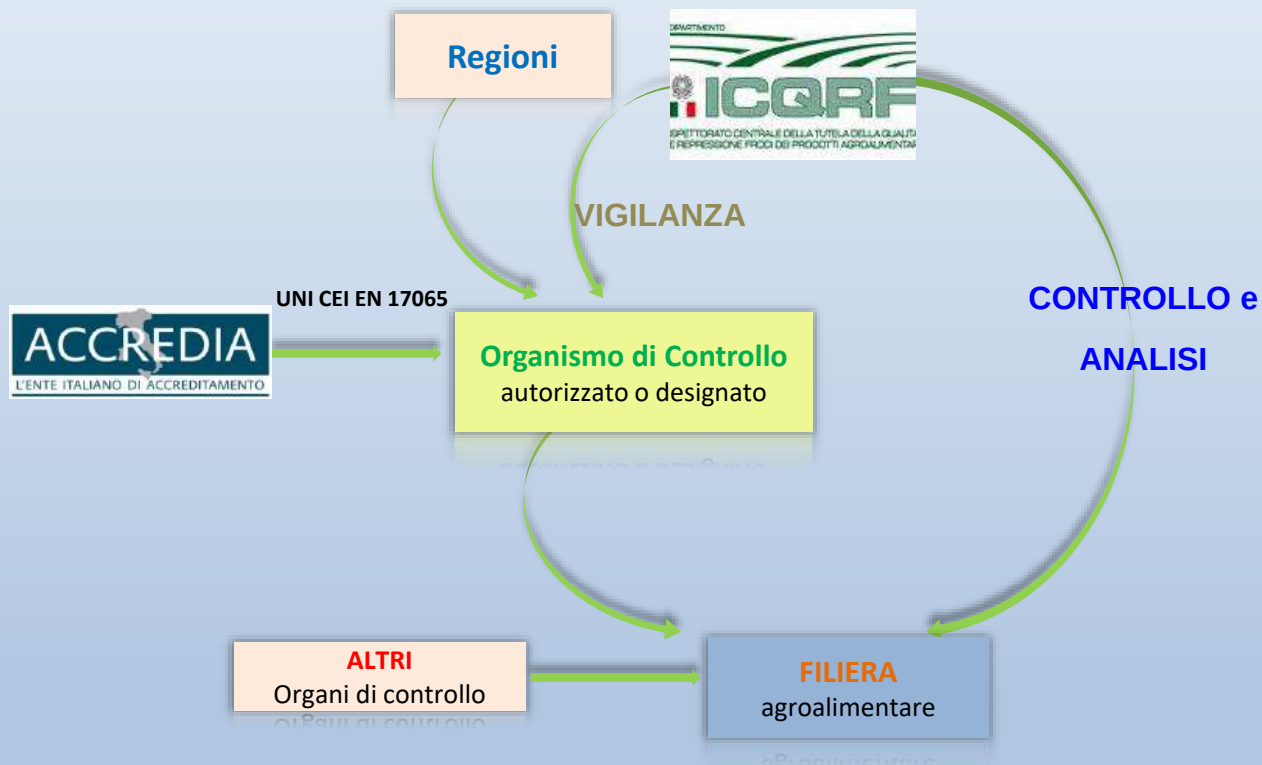
→ **526 vini DOCG, DOC, IGT**

I Consorzi di Tutela, impegnati nella promozione della denominazione, controllano anche la commercializzazione.



Sistema di controllo e di vigilanza delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata

46



Sintesi dati vigilanza ICQRF su ODC 2021

ICQRF – Attività di vigilanza sugli OdC per ambito regolamentato

Produzioni regolamentate	Office audits (n.)	Review witness audits (n.)
Prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG	17	76
Vini a DOP, IGP e varietali	7	50
Produzioni da agricoltura biologica	18	314
Etichettatura carni	5	8
Totale	47	448

Tutela “ex officio”

(art. 13 comma 3 del Reg. UE (1151/2012))

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Unità ex officio



L'ICQRF, è stato individuato (art. 16 del DM 14 ottobre 2013) quale Autorità competente nazionale allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012
(tutela ex Officio)



Con decreto del Capo dell'Ispettorato prot. n. 418 del 18 marzo 2014* è stata istituita l' "Unità tutela ex officio"

* modificato da ultimo con decreto 1840 del 15 dicembre 2014

Dati estratti dal report attività ICQRF 2021

L'ICQRF ha operato, sinora, **5.373 interventi all'estero e sul web**, compresi gli interventi sulle principali piattaforme di commercio elettronico del mondo: Alibaba, Ebay, Amazon e Rakuten.

Nel solo 2021 l'ICQRF ha avviato **955** procedure di **contrasto a usurpazioni ed evocazioni** che hanno riguardato non solo prodotti italiani (**931 casi**), ma anche indicazioni geografiche non italiane (**24 casi**), fornendo in tal modo il proprio contributo alla tutela del patrimonio culturale europeo e alla protezione dei consumatori da eventuali truffe.

Per **804 casi** sono state attivate le procedure di collaborazione con le piattaforme di commercio elettronico, per **151 casi** attraverso la cooperazione internazionale con altre autorità di controllo sia di paesi dell'Unione Europea che di paesi non-EU: 73 casi hanno riguardato prodotti vitivinicoli e 78 prodotti agroalimentari in vendita su siti web e in esercizi commerciali di operatori esteri.

Controlli ICQRF in Italia nel 2021

ATTIVITÀ OPERATIVA	CONTROLLI TOTALI (N.)	61.756
	di cui, ispettivi (n.)	49.511
	analitici (n.)	12.245
	Operatori controllati (n.)	33.404
	Operatori irregolari (%)	15,9
	Prodotti controllati (n.)	62.316
	Prodotti irregolari (%)*	11,6
	Determinazioni analitiche (n.)	263.079
RISULTATI OPERATIVI	Esiti analitici irregolari (%)	9,0
	Notizie di reato (n.)	186
	Contestazioni amministrative (n.)	4.699
	Sequestri (n.)	378
	Valore dei sequestri (€)	9.173.680
	Quantità prodotti sequestrati (kg)	5.489.188
	Diffide (n.)	4.954

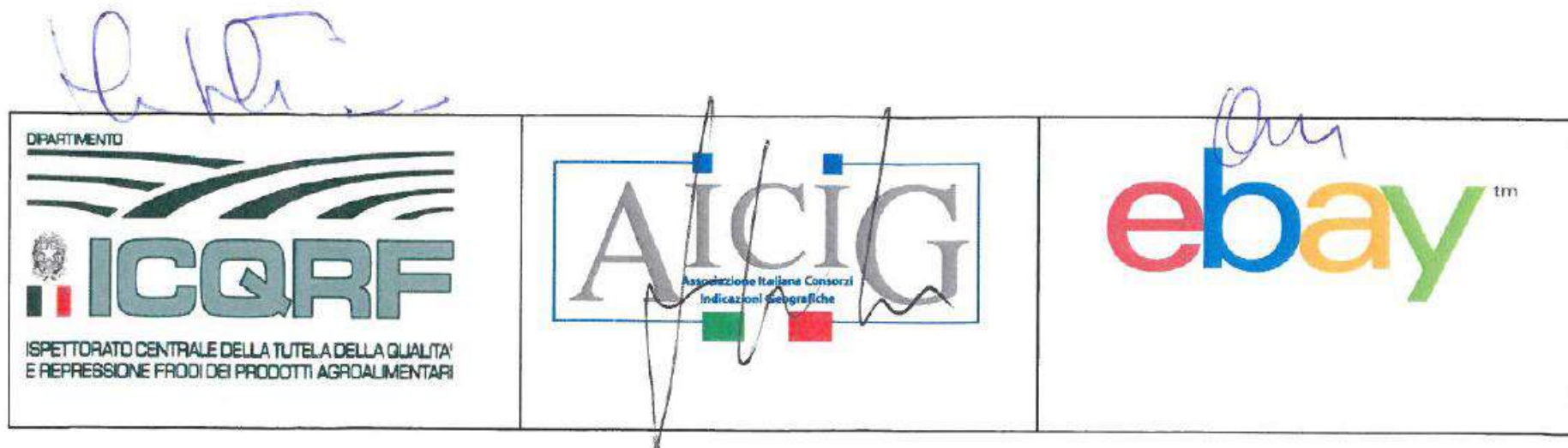
ICQRF – Controlli su produzioni a DOP | IGP | STG

ATTIVITÀ OPERATIVA	CONTROLLI TOTALI (N.)	5.499
	di cui, ispettivi (n.)	4.677
	analitici (n.)	822
	Operatori controllati (n.)	2.955
	Operatori irregolari (%)	19,4
	Prodotti controllati (n.)	5.828
	Prodotti irregolari (%) *	21,8
	Determinazioni analitiche (n.)	6.155
	Esiti analitici irregolari (%)	6,7
RISULTATI OPERATIVI	Notizie di reato (n.)	26
	Contestazioni amministrative (n.)	737
	Sequestri (n.)	28
	Valore dei sequestri (€)	25.993
	Quantità prodotti sequestrati (kg)	11.407
	Diffide (n.)	1.055

ICQRF – Controlli su Vini a DOCG | DOC | IGT

ATTIVITÀ OPERATIVA	CONTROLLI TOTALI (N.)	9.738
	di cui, ispettivi (n.)	7.056
	analitici (n.)	2.682
	Operatori controllati (n.)	9.085
	Operatori irregolari (%)	9,7
	Prodotti controllati (n.)	8.647
	Prodotti irregolari (%)*	13,4
	Determinazioni analitiche (n.)	58.195
	Esiti analitici irregolari (%)	3,9
RISULTATI OPERATIVI	Notizie di reato (n.)	20
	Contestazioni amministrative (n.)	1.105
	Sequestri (n.)	101
	Valore dei sequestri (€)	4.529.288
	Quantità prodotti sequestrati (kg)	2.748.525
	Diffide (n.)	754

Protocollo d'Intesa



ICQRF e AICIG si impegnano a segnalare, attraverso il Programma VeRo, violazioni al diritto di proprietà intellettuale delle DOP e IGP in commercio sul portale ebay

E-Bay si impegna a mettere a disposizione le funzionalità per facilitare l'individuazione e la segnalazione delle violazioni

Tutela sul web 2015- 2021 ICQRF

Interventi sul web e fuori Italia – 2015 | 2021

Prodotto tutelato	Casi (n.)	Cooperazione web	Autorità "vino"	ex officio
Prosecco	1.206	435	771	
Parmigiano Reggiano	538	372		166
Olio di Puglia	407	407		
Wine kit	283	33	250	
Toscana (olio EVO)	276	241		35
Prosciutto di Parma	225	73		152
Amarone della Valpolicella	178	16	162	
Olio di Calabria	163	163		
Aceto Balsamico di Modena	159	72		87
Salsiccia di Calabria	108	107		1
Sicilia (olio EVO)	103	103		
Umbria (olio EVO)	102	102		
Soppressata di Calabria	88	87		1
Pecorino Toscano	81	54		27
Asti	69	1	68	
Capocollo di Calabria	69	68		1
Grana Padano	55	20		35
Molise (olio EVO)	53	53		
Pecorino Siciliano	53	53		
Dauno (olio EVO)	52	52		
Pancetta di Calabria	46	46		
Asiago	46	42		4
Gorgonzola	45	41		4
Peperone di Senise	43	43		
Liquirizia di Calabria	42	42		
Salamini Italiani alla Cacciatora	41	36		5
Terra di Bari (olio EVO)	37	37		
Pecorino Romano	33	30		3
Pecorino Sardo	33	30		3
Mozzarella di bufala Campana	29	27		2
Cantucci Toscani	27	27		
Prosciutto di San Daniele	27	10		17
Finocchiona	24	20		4
Montepulciano d'Abruzzo	24	9	15	
Nocciola di Piemonte	24	24		
Lenticchia di Altamura	23	23		
Barolo	21	3	18	
Campi Flegrei	21	21		
Prosciutto Toscano	20	16		4
Altri prodotti	499	351	105	43
Totale	5.373	3.390	1.389	594

Attività su WEB 2021 ICQRF

Interventi sul web e fuori Italia - 2021

ICQRF – Indicazioni Geografiche Italiane

Prodotto tutelato	Casi (n.)	Cooperazione web	Autorità "vino"	ex officio
Olio di Puglia	230	230		
Prosecco	121	69	52	
Umbria (EVO)	55	55		
Olio di Calabria	46	46		
Toscana (EVO)	46	46		
Parmigiano Reggiano	45	35		10
Prosciutto di Parma	38	19		19
Salsiccia di Calabria	35	35		
Soppressata di Calabria	32	32		
Aceto Balsamico di Modena	31	7		24
Peperone di Senise	29	29		
Molise (EVO)	18	18		
Capocollo di Calabria	18	18		
Pecorino Toscano	16	16		
Prosciutto di San Daniele	15	5		10
Olio Lucano	15	15		
Pecorino Romano	12	12		
Finocchiona	10	10		
Puglia	9	9		
Lenticchia di Altamura	8	8		
Cantucci Toscani	8	8		
Lenticchia di Castelluccio di Norcia	8	8		
Pancetta di Calabria	8	8		
Altri prodotti	78	63	5	10
Totale	931	801	57	73

Prodotti made in Usa/Australia/India ships to.....

Dean Jacob's Parmesan Garlic Cheese Ball Mixes Lot of 2 Brand New | eBay - Windows Internet Explorer

http://www.ebay.com/itm/Dean-Jacobs-Parmesan-Garlic-Cheese-Ball-Mixes-Lot-of-2-Brand-New-/311115108126?pt=LH_DefaultDom

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti

Preferiti Siti suggeriti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti WindowsMedia Raccolta Web Slice INTRANET MIPAAF Personalizza collegamenti Windows

Dean Jacob's Parmesan Garlic Cheese Ball Mixe...

Hi! Sign in or register | Daily Deals | Gift Cards | Sell | Help & Contact My eBay

ebay Shop by category Search... All Categories Search Advanced

Back to search results | Listed in category: Home & Garden > Food & Beverages > Spices, Seasonings & Extracts

Dean Jacob's Parmesan & Garlic Cheese Ball Mixes - Lot of 2 - Brand New

Seller: **mo779** (1563 ★) **me** 100% Positive feedback
Follow this seller | See other items

Item condition: **New**

Quantity: 3 available

Price: **US \$10.99**

Buy It Now

Add to cart

Best Offer: **Make Offer**

Add to watch list
Add to collection

Tracked international Shipping 100% positive feedback New condition

Shipping **\$19.34** International Priority Shipping to Italy via the Global Shipping Program | See details
Item location: Ocala, Florida, United States
Ships to: United States and many other countries | See details

NET WT 3.5 oz (100g)

6 pack

Dean Jacob's Parmesan & Garlic CHEESE BALL MIX

ICQRF

ISPIRITATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRICOLI

Alcuni esempi di segnalazioni

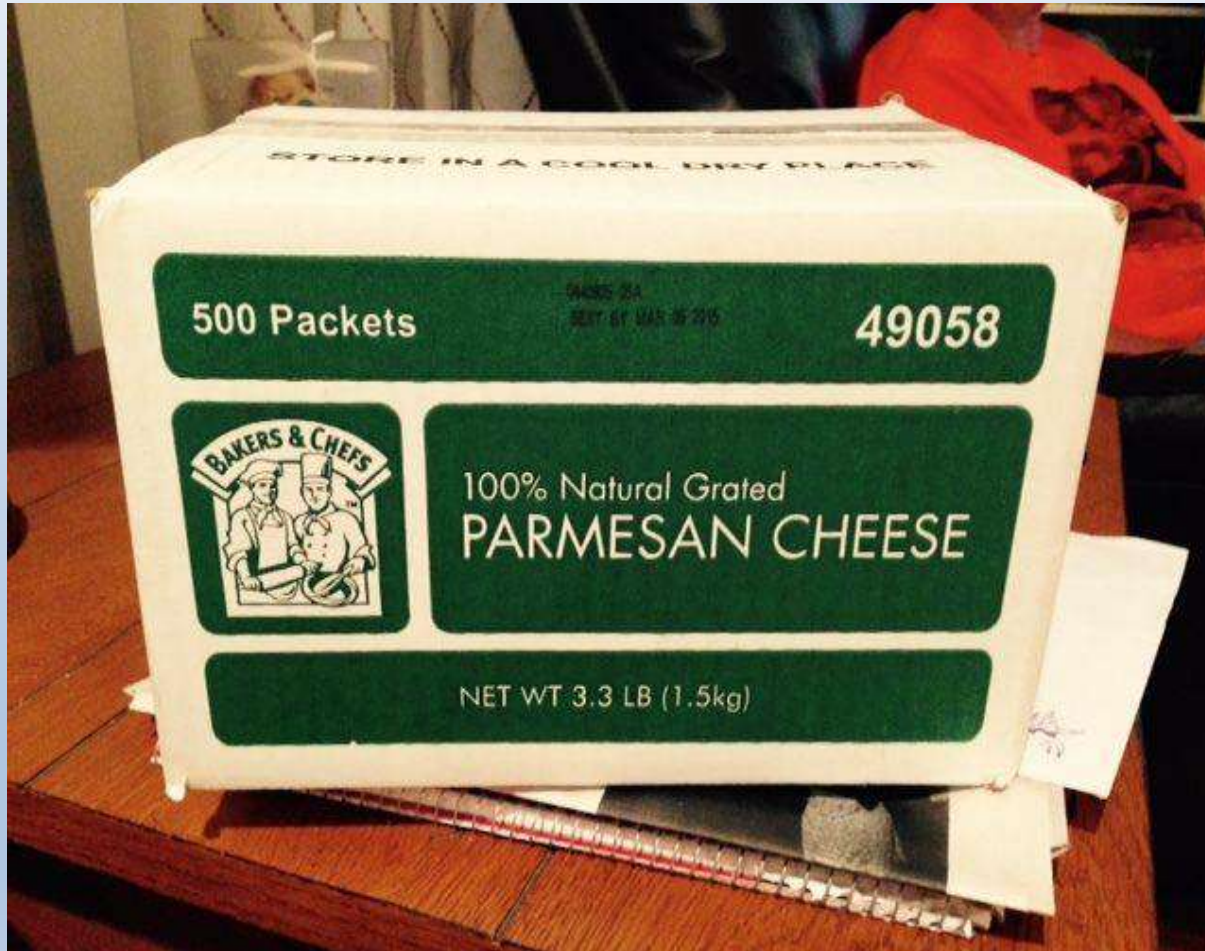


3. "CHEESE MAKING KIT - CHEDDAR COTTAGE RICOTTA GOUDA PARMESAN FETA COLBY & JACK"

Shipping to worldwide



5. “500 Packets”: 100% PARMESAN CHEESE ships to worldwide



INGREDIENTS



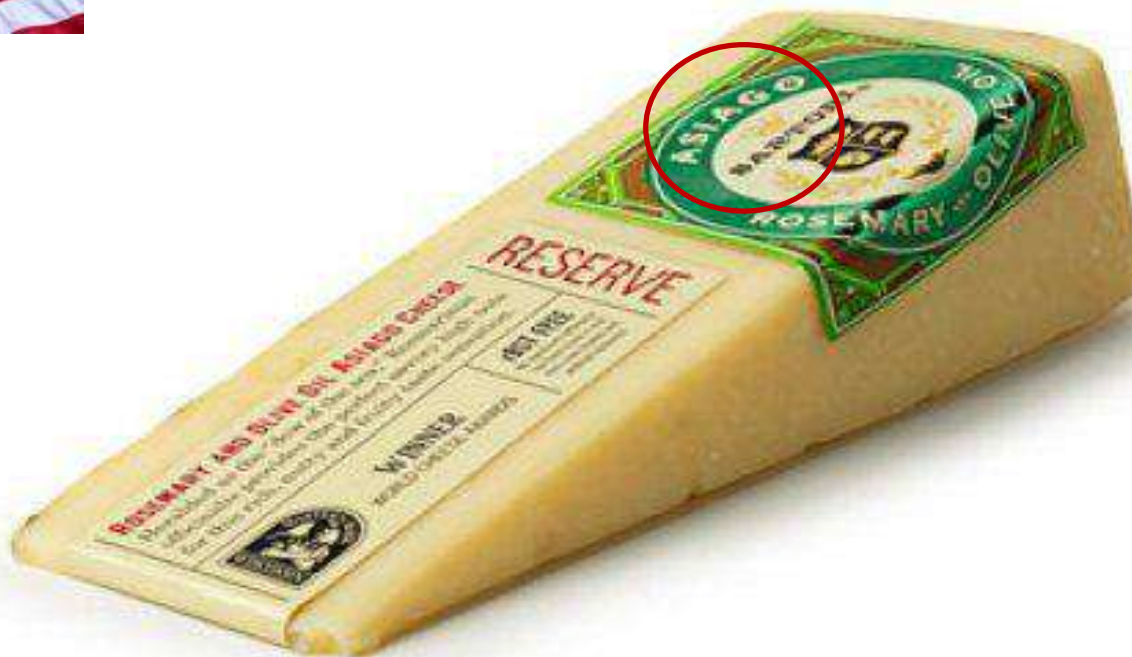
6. “4C Homestyle Grated Parmesan Cheese”



7. “Mama Francesca Premium Grated Cheese: Parmesan with Asiago & Romano, 8 oz Size”



8. “New **ASIAGO** Wisconsin Cheese with rosemary and olive oil”



9. “Parmigiano Reggiano Cheese” ships to worldwide



10. "Gorgonzola & Olive Cheese Ball Mix"



11. “Dressing Gorgonzola Blue cheese with yogurt”



12. “Aceto balsamico Tradizionale di Modena” -California



13. “Aceto Balsamico di Modena "Bianco" , 1 l”



14. “Olio extravergine di Oliva DOP”



50 Litri **Olio EXTRAVERGINE** di Oliva DOP - Extra Vergine NOVELLO 2014... Page 1 of 3

181637761218

Ciao! Accedi o registrati eBay Imprenditori SCONTI FINO AL 50 >

ebay

Scegli la categoria

Cerca...

Il mio eBay

Vendi

Community

Aiuto e contatti

Tutte le categorie

Cerca

Avanza

Torna ai risultati della ricerca | In vendita nelle categorie: Vini, Caffè e Gastronomia > Prodotti Alimentari > Oli e condimenti

50 Litri **Olio EXTRAVERGINE** di Oliva DOP - Extra Vergine NOVELLO 2014/2015

Condizione: Nuovo

Tempo rimasto: 8g 08h (21 gen 2015 - 19:22:57 CET)

EUR 9,90
(EUR 0,20 / L.)

Compralo Subito

Aggiungi a Oggetti che osservi
Aggiungi alla collezione

100% Feedback positivo

Nuovo

Spedizione: EUR 400,00 Standard | [vedi dettagli](#)
Lunedì 19 gen. 19:22:57 CET | Roma, Italia
Spedizione verso: Italia

Consegna: Stimata tra ven. 16 gen. e lun. 19 gen.

Pagamenti: Bonifico bancario, Infofonico | [vedi le condizioni del pagamento](#)
 Apri Conto Wells Fargo, per te un buono di 120€ da usare su eBay

Restituzione: Restituzione non accettata

| Aggiungi a Oggetti che osservi

Informazioni sul venditore

alexiomodesto (52 ★)

100% Feedback positivo

Segui questo venditore

Vedi altri oggetti



Spiega il mouse sull'immagine per eseguire lo zoom

Ne hai uno da vendere? Vendine uno uguale



Confezione del Prodotto



Art.2 DLgs 297/2004

Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, **chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta**, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro tremila ad euro quindicimila**.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, **chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta**, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro duemila ad euro tredicimila**.

Segue art.2 del D.Lgs 297/2004

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, **chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.**
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, **chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.**

Grazie per l'attenzione

dr Biagio Morana
Dir. ICQRF Nord Est
via Casoni 13 B – Susegana (TV)
b.morana@masaf.gov.it